

III SETTORE AREA DI VIGILANZA

Prot. n. 9971

Ord. N° 32/2019

IL RESPONSABILE

Vista la richiesta del Sig. Raffaele Labate, Presidente pro-tempore della Associazione Pro-Loco di Atripalda, intesa ad ottenere l'emanazione di provvedimenti temporanei di sosta e circolazione veicolare in varie strade della Città, in occasione dei riti e manifestazioni della Settimana Santa;

Considerato che, per un ordinato svolgimento dei riti e delle manifestazioni di cui sopra, per i quali si prevedono una notevole affluenza di fedeli e di pubblico, si rende necessario nei giorni di svolgimento degli stessi, regolamentare opportunamente la sosta e la circolazione veicolare lungo le arterie viarie interessate;

Ritenuto, pertanto provvedere in merito;

Visti gli artt. 7 e 159 del Decreto Legislativo del 30/04/1992 n° 285;

Visti gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

Richiamato il Decreto Sindacale nr. 2/2019 prot. 2484 del 24/01/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III Settore - Area di Vigilanza - Comandante della Polizia Municipale e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Per i motivi in premessa citati, l'adozione del seguente provvedimento:

- In data 14 Aprile p.v., dalle ore 9,00 alle ore 11,00, in Piazza V. Veneto, per la "Benedizione delle Palme", è vietata la sosta e la circolazione ad ogni categoria di veicolo;
- In data 18 Aprile p.v. dalle ore 18,00 alle ore 21,00 in Piazza V. Veneto, per la "Visita ai Sepolcri" è vietata la sosta e la circolazione ad ogni categoria di veicolo;
- In data 19 Aprile p.v., dalle ore 19,00 e fino alla fine della manifestazione in Piazza V. Veneto per l'inizio e la fine del "Cammino Processionale dell'Addolorata e del Gesù Morto" è vietata la sosta e la circolazione ad ogni categoria di veicolo;
- In data 19 Aprile p.v., in occasione della "Cammino Processionale dell'Addolorata e del Gesù Morto", dalle ore 18,00, e fino al termine della manifestazione, limitatamente al passaggio dei partecipanti, è interdetta la circolazione veicolare lungo Via Roma, Incrocio Maddalena, Via Aldo Moro, Largo Alpini Orte, Via S. Nicola, Via Roma, Via Piazza, Piazza Garibaldi, Via e Vico S.Ippolisto, Piazza Tempio Maggiore, Via San Giovanniello, Piazza Municipio, Via Belli, Via Aversa, Piazza Umberto I°, II° Rampa San Pasquale, I° Rampa San Pasquale e Via Melfi;
- In data 19 Aprile p.v., in occasione della "Cammino Processionale dell'Addolorata e del Gesù Morto", dalle ore 18,00 alle ore 22,00, è vietata la sosta ad ogni categoria di veicolo, in Piazza Umberto I°, (area antistante il Cinema Ideal), sulla I° e II° Rampa S. Pasquale, compresa l'area antistante la Chiesa di San Giovanni Battista.

I partecipanti dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada, osservando ogni cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e per sé stessi.

Le limitazioni lungo le strade interessate dalle manifestazioni saranno indicate con l'apposizione della segnaletica stradale temporanea, nelle 48 ore antecedenti l'inizio delle manifestazioni e, ove occorre, anche con transenne recanti preavviso teso a segnalare ai cittadini le zone interessate dagli eventi, ai sensi dell'art. 38 comma 3° del Codice della Strada.

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda sul sito www.comune.atripalda.av.it.

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori, qui ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate, tenendo presente il programma stilato dagli organizzatori, potranno essere adottati dagli Organi di Polizia Stradale, conformemente alle disposizioni del Codice della Strada, per costituire parte integrante della presente ordinanza.



I veicoli trovati in sosta nelle vie citate nella presente Ordinanza, che possono arrecare intralcio alla esecuzione delle manifestazioni, o alla normale circolazione, saranno rimossi con carro attrezzi ai sensi degli artt.159 e 215 del D. Lgs n° 285/92 e custoditi presso depositaria convenzionata. Le spese di rimozione e custodia, secondo quanto previsto dalle norme citate, saranno poste a totale carico dei trasgressori.

La presente Ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra specificati, in detti ambiti temporali, modifica, integra, le norme sulla circolazione e sulla sosta normalmente vigenti nelle zone interessate.

L'organizzazione si assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della del Cammino Processionale dell'Addolorata e del Gesù Morto, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento per danni o lesioni subiti da persone, animali o cose o dagli stessi partecipanti.

Il presente dispositivo di traffico potrà subire variazioni, a discrezione del Responsabile del Settore, in ordine alle limitazioni imposte nello stesso.

Il traffico veicolare sarà deviato lungo arterie alternative.

- a. Tutte le deviazioni saranno di volta in volta segnalate in loco.
- b. Qualora si rendesse necessario, potranno essere attuate ulteriori deviazioni del traffico veicolare.
- c. Ai sensi dell'art. 43 C.d.S. gli agenti preposti alla regolamentazione del traffico potranno dirottare correnti veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari a risolvere situazioni contingenti.
- d. La riapertura delle strade interessate dalle manifestazioni, avverrà gradualmente al termine del passaggio dei partecipanti.

I responsabili dell'Associazione Pro-Loco Atripaldese cureranno l'apposizione della segnaletica stradale occorrente.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo può proporre "Ricorso giurisdizionale" per:

- Incompetenza-
- Eccesso di potere-
- Violazione di Legge-

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:

- al Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (art. 74 D.P.R. 16/12/1992, n. 495);
- al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10, nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Dispone, altresì, che il seguente provvedimento venga trasmesso a:

1. Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Avellino;
2. Questura di Avellino;
3. Centrale Operativa VV.FF di Avellino;
4. Comando Stazione Carabinieri di Atripalda;
5. Centrale Operativa del 118;
6. Azienda Trasporti A.I.R. S.p.a;

e notificato al Presidente dell'Associazione Pro-Loco Atripaldese.

Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente ordinanza il Comando di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 del D. Lgs n° 285/92.

Dalla Residenza Municipale li, 06.04.2019

Il Comandante della Polizia Municipale
-Cap. Domenico Giannetta-

